

ATTO N. DD 2206 DEL 11/05/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 125

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO:

Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "Discarica in località Torrione – Copertura definitiva ed impianto fotovoltaico IA DIS 529"

Comune: Pinerolo

Proponente: Acea Pinerolese Industriale s.p.a.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 08/03/2022 la Società Acea Pinerolese Industriale s.p.a. con sede legale in Pinerolo (TO) - Via Vigone n. 42 e Partita IVA 05059960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato "Discarica in località Torrione – Copertura definitiva ed impianto fotovoltaico IA DIS 529" in Comune di Pinerolo (TO), in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i:

• n. 36) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183";

Con nota prot. n. 12926 del 28/01/2022, a seguito di istanza di valutazione preliminare presentata ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., veniva infatti comunicata al proponente la necessità di dare avvio alla procedura non potendosi applicare l'elevazione della soglia a 20 MW così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.

Con nota prot. n. 35878 del 14/03/2022, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino, chiedendo di fornire eventuali osservazioni ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.



Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

In data 11/04/2022 ha avuto luogo in forma telematica la riunione del gruppo di Lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Dato atto che:

Il progetto prevede l'installazione di campi fotovoltaici a terra da connettere alla rete elettrica in media tensione, per una potenza continua di picco in corrente continua pari a 3.48 MWp e 3 MW di potenza di immissione, all'interno del complesso della discarica per rifiuti non pericolosi in località Torrione del Comune di Pinerolo.

I primi tre settori della discarica sono stati denominati Torrione 1, Torrione Bis e Torrione 2 e sono stati oggetto di successive sopraelevazioni (Torrione 3, Torrione 4, Torrione 5), costruite e coltivate in periodi differenti (Torrione 3 su Torrione Bis, Torrione 4 su Torrione 1, Torrione 5 su Torrione 2). Torrione 2/5 occupa il settore occidentale dell'area, Torrione Bis/Torrione 3 il settore orientale, la discarica Torrione 1/Torrione 4 è situata tra le precedenti.

La parte di discarica più recente è denominata Torrione 6: è un settore di discarica ad ovest di Torrione 2, fisicamente separata dai lotti/settori sopra descritti.

La coltivazione della discarica sul settore Torrione 6 è stata completata il 31/07/2021; gli altri settori di discarica non sono da tempo coltivati.

Ad oggi sono dotati di copertura finale il settore di Torrione 2 esterno a Torrione 5, Torrione 4 parti sud ed est e Torrione 3.

I settori Torrione 4 Nord, Torrione 5 e Torrione 6 sono in attesa di essere dotati di copertura definitiva.

Le superfici impegnate per i diversi settori di discarica, tenendo conto degli spazi fra pannelli e linee di pannelli, sono le seguenti:

- Torrione 2 Sotto campo 3, 3.800 mq, 303,15 kWp/Sotto campo 4, 6.000 mq, 468,27 kWp;
- Torrione 4 (parte) e Torrione 5 Sotto campo 5, 24.081 mg, 2.048,52 kWp;
- Torrione 6 sotto campo 1, 5.800 mg, 506,45 kWp;
- superficie compresa fra Torrione 6 e Torrione 2 sotto campo 2, 1.985 mq, 153,94 kWp.

Con riferimento allo stato della copertura finale dei diversi settori di discarica l'installazione dei campi fotovoltaici è prevista:

- sul settore Torrione 2 sulla copertura esistente;
- sul settore Torrione 4 zona sud sulla copertura esistente;
- sul settore Torrione 4 nord sulla copertura finale in progetto, con la sostituzione del previsto terreno vegetale di spessore 1,00 m, con 0,60 m di terreno inerte compattato;



- sul settore Torrione 5 sulla copertura finale in progetto, con la sostituzione del previsto terreno vegetale di spessore 1,00 m, con 0,60 m di terreno inerte compattato;
- sul settore Torrione 6 sulla copertura finale in progetto, con la sostituzione del previsto terreno vegetale di spessore 1,00 m, con 0,60 m di terreno inerte compattato.

Per i sotto campi in pendenza, ovvero 1 e 5, è previsto un sistema di supporto a "radice" mentre per quelli in piano, ovvero 2, 3 e 4, si prevedono appoggi non invasivi sul terreno vegetale esistente.

Al fine di garantire la corretta funzionalità e manutenzione dell'impianto sono previste:

- modifica dell'attuale cabina di consegna e realizzazione nuova cabina di consegna MT.
- realizzazione di due cabine elettriche di trasformazione MT/BT;
- realizzazione scavi e pozzetti per le varie tubazioni necessarie;
- illuminazione cabina consegna;
- sistemi di videosorveglianza;
- stazione meteo.

È stimata una produzione di 4.690.000 kWh/anno equivalenti a 2.170 t/anno risparmiate di CO₂ e 781 t/anno risparmiati di TEP.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri conservati agli atti:

- nota prot. n. 23959 del 13/04/2022 di ANAS;
- nota prot. n. 54022 del 21/04/2022 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo;
- nota prot. n. 43005 del 10/05/2022;
- nota prot. n. 45820 del 04/04/2022 della Direzione Viabilità 2 della CMTo.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo

Ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto risulta applicabile la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 "Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile" del D. Lgs. 128/2011; il comma 9-bis del citato art. 6, introdotto dall'art. 31, comma 2, legge n. 108 del 2021, stabilisce infatti che "Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1".

La realizzazione del parco fotovoltaico comporta inoltre l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere a seguito di specifica comunicazione alla competente Direzione Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo.



2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore

Pianificazione Territoriale - Vincoli e fasce di rispetto

Alcune aree oggetto dell'intervento (T6 e T2) ricadono parzialmente all'interno della Fascia C del PAI e, per quanto riguarda le aree del Torrione 6, ricadono a tergo della delimitazione definita cartograficamente come *"limite di progetto tra la fascia B e C"*.

Per il PGRA (Piano di gestione del rischio alluvionale) tali aree sono identificate come aree L con probabilità di alluvione rara.

Per quanto riguarda invece la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica alcune aree oggetto dell'intervento ricadono in Classe IIIa.

In merito all'effettiva esondabilità delle aree il proponente ha preliminarmente evidenziato che il Torrente Chisone durante i passati eventi di piena non ha mai interessato la zona di discarica oltre al fatto che "Le quote topografiche delle superfici sede di intervento in corrispondenza di Torrione 2 e di Torrione 6 sono superiori alle quote topografiche generate dai livelli idrici della piena con tempo di ritorno 500 anni riportate sul documento dell'Autorità di bacino del Po. Il confronto fra quote topografiche di piena con tempo di ritorno 500 anni e l'andamento della linea di delimitazione della fascia C di esondazione, evidenzia come tale linea sia stata tracciata senza considerare l'effettivo stato dei luoghi, ossia la presenza di Torrione 6 e la presenza di Torrione 2".

Per il progetto denominato "Lavori per la costruzione della discarica per Rifiuti Solidi Urbani Torrione 6", per il quale è stato rilasciato a seguito di procedura di VIA giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGP n. 873 – 31123/2011 del 13/09/2011 era stata inoltre prevista, al fine di rendere compatibile l'intervento con le disposizioni del PAI, un'opera di difesa idraulica costituita da un rilevato arginale perimetrale alla discarica costeggiante la vasca lungo il tratto prospiciente il Torrente Chisone utilizzata in sommità per la realizzazione di una strada bianca raccordata alla viabilità interna.

In ragione di quanto sopra riportato le porzioni di discarica oggetto dell'intervento non parrebbero pertanto essere esondabili o in situazioni di dissesto e dunque non si ravvisano incompatibilità riguardanti l'opera.

Occorre inoltre tener conto che la quota di posa dei pannelli risulta ampiamente al di sopra delle quote topografiche per le portate di piena con tempo di ritorno 200 anni e 500 anni e pertanto la loro presenza non costituirebbe ostacolo idraulico ai deflussi della piena cinquecentennale.

In relazione a tale aspetti durante l'istruttoria non sono pervenute osservazioni in merito.

Si evidenzia la presenza di un elettrodotto che attraversa la superficie oggetto dell'intervento situate tra Torrione 6 e Torrione 2 con direzione circa sud-nord e la presenza di un traliccio a nord della superficie tra Torrione 6 e Torrione 2. Occorre pertanto acquisire, se necessario, previa verifica con il gestore delle infrastutture, parere di compatibilità delle opere con il preesistente elettrodotto.

ANAS s.p.a. con nota prot. n. 23959 del 13/04/2022, i cui contenuti sono già noti al proponente, ha espresso parere di massima positivo fermo restando che la materiale effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio di apposito provvedimento reso ai sensi del Titolo II del Codice della Strada secondo specifica procedura



indicata nella nota stessa.

Si rammenta che per quanto riguarda i necessari atti di assenso necessari alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, nonché per la connessione alla rete, si applica quanto previsto da già citato art. 6 "*Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile*" del D. Lgs. 128/2011.

Pianificazione di settore

Il PNIEC "Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima 2030" del 2019 prevede che l'obiettivo di copertura al 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabile, sia perseguito delineando un percorso di crescita delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema; in particolare il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili è previsto dal settore elettrico soprattutto attraverso il fotovoltaico e l'eolico.

Al fine di incentivare lo sviluppo del fotovoltaico, con ridotta incidenza nel consumo di suolo:

- Il PNIEC evidenzia come occorra "prevedere grandi impianti fotovoltaici a terra privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili per attività agricole, aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche ed aree lungo il sistema infrastrutturale";
- Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) recentemente approvato con deliberazione 15 marzo 2022, n. 200 5472 del Consiglio Regionale del Piemonte prevede che occore "incrementare l'utilizzo della risorsa solare a fini termici e per la produzione fotovoltaica sulle coperture degli edifici, sulle superfici impermeabilizzate o attraverso il riutilizzo di aree almeno temporalmente gravate da vincoli di destinazione d'uso, quali ad esempio le discariche di rifiuti sature, minimizzando il consumo di suolo, nonché favorendo la piena applicazione della normativa vigente statale e regionale relativa al retrofitting degli edifici esistenti".

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) evidenzia inoltre come "L'obiettivo di progressiva sostituzione dei consumi da fonte fossile con quote crescenti di fonti rinnovabili, nel contesto di qualità dell'aria del territorio piemontese e del bacino padano, dovrà giocoforza comportare la rinuncia alla piena valorizzazione delle potenzialità endogene di utilizzo della biomassa ligno-cellulosica e favorire una compensazione tramite l'incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili elettriche e termiche che, viceversa non prevedono il ricorso a processi di combustione con conseguente rilascio di inquinanti in atmosfera".

Come già indicato alcune aree oggetto dell'intervento ricadono in Classe IIIa della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica; tali aree sono individuate come aree inidonee dalla DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

Occorre osservare in ogni caso, come indicato dalla stesse Linee guida nazionali (D.M. 10-9-2010), che "L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del



territorio".

Le aree inidonee sono pertanto da considerarsi non come fattori escludenti con valore di vincolo assoluto, ma bensì come elementi oggetto di valutazione di merito in sede di rilascio dei titoli abilitativi che permettono in via definitiva la realizzazione delle opere.

Nel merito, per la presenza di una Classe IIIa , si rimanda a quanto già argomentato in precedenza in relazione all'effettiva esondabilità delle aree.

La stessa DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 individua altresì "aree di attenzione"; per il progetto in argomento si rileva:

- aree di attenzione di rilevanza paesaggistica: prossimità con aree individuate dal D.Lgs 42/2004";
- aree di attenzione per problematiche idrogeologiche : della fascia C del Torrente Chisone.

Per quanto concerne il primo aspetto, si rimanda a quanto nel seguito argomentato in relazione al Piano di Ripristino Ambientale.

Relativamente alla presenza della fascia C, si ritiene che anche in questo caso siano valide le considerazioni sopra espresse in relazione all'effettiva esondabilità delle aree.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

La proposta progettuale si configura fondamentalmente come modifica del Piano di Ripristino Ambientale e del sistema di copertura finale della discarica, già valutati in sede di esame del progetto denominato "*Lavori per la costruzione della discarica per Rifiuti Solidi Urbani Torrione 6*" per il quale è stato rilasciato con DGP n. 873 – 31123/2011 del 13/09/2011 giudizio positivo di compatibilità ambientale, e successivamente approvati con il rilascio dell'AIA.

Considerata la tipologia del progetto ed il suo inserimento in un contesto come quello di Località Torrione, l'istruttoria ha evidenziato come fondamentali due aspetti:

- progettuali/gestionali legati alle condizioni di sicurezza dell'intervento, con riferimento alle interferenze con i presidi esistenti e la copertura della discarica;
- il recupero ambientale dell'area e l'inserimento paesaggistico dell'intervento.

Aspetti progettuali/gestionali

La <u>Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo</u> nel proprio parere, espresso con nota prot. n. 54022 del 21/04/2022, non ha evidenziano particolari elementi ostativi nel rispetto comunque di alcune prescrizioni:

• durante la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto fotovoltaico dovranno esser adottate tutte le cautele adatte ad evitare il danneggiamento della struttura di copertura definitiva, della rete di regimazione delle acque meteoriche e del sistema di estrazione forzata del gas presente sulle discariche, nonché degli eventuali ulteriori impianti ed attrezzature di servizio necessari alla gestione delle discariche medesime. I pozzi costituenti il sistema di estrazione forzata del gas dovranno essere sempre raggiungibili per lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste nella D.D. n. 118–3340/2019 del 25/03/2019 e smi. Per quanto riguarda il sotto campo 2, risulta necessario verificare l'assenza di interferenza con eventuali punti costituenti il sistema di monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno od



altre strutture presenti;

- a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico oppure qualora si evidenziassero significativi fenomeni di erosione o instabilità dello strato di terreno superficiale, la società Acea Pinerolese Industriale S.p.a. dovrà trasmettere una Variante al Progetto di Recupero Ambientale del sito finalizzato al ripristino della struttura di copertura definitiva sulla base della destinazione d'uso finale dell'area. Tale progetto dovrà essere preventivamente approvato dall'Autorità Competente (questa Città metropolitana) ai fini della sua successiva attuazione;
- qualsiasi anomalia che si dovesse verificare durante la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto fotovoltaico deve essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Torino Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pinerolo.

Sempre con medesima nota, in relazione invece alla proposta di modifica della struttura di copertura definitiva la Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo così si è espressa;

"Per quanto invece riguarda la già approvata, che "prevede la sostituzione dello strato di terreno vegetale con uno strato di spessore 0,60 metri di inerte stabilizzato granulometricamente adatto all'installazione dei pannelli e/o inerte da riciclo e recupero di macerie da demolizione e/o terre e rocce da scavo. Resta inteso che qualora i campi fotovoltaici realizzati dovessero essere dismessi e smantellati, verrà ripristinato lo strato finale di spessore 1,00 metro con la posa in opera di terreno vegetale in spessore di 0,40 m sullo strato di inerte stabilizzato di spessore 0,60 m.", si evidenzia che le disposizioni normative in materia di discariche (D.Lgs. n. 36/2003 e smi) non prevedono riduzioni dello strato di terreno vegetale.

Pertanto la proposta di posare uno strato di materiale inerte dello spessore di 60 cm al di sopra del quale verrebbe aggiunto, quando verrà rimosso l'impianto fotovoltaico, solo uno strato di 40 cm di terreno vegetale non risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 e smi, che prevedono una copertura di 100 cm di terreno vegetale.

Presso altre discariche ubicate sul territorio della Città metropolitana di Torino, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, è stata concessa la riduzione dello strato di copertura costituito da terreno vegetale da 100 cm a 30 cm, con prescrizione di garantire il riporto di altro terreno vegetale, al fine di ripristinare lo strato finale di 100 cm, in caso di dismissione dell'impianto fotovoltaico.".

Arpa Piemonte nelle considerazioni conclusive del proprio parere prot. n. 43005 del 10/05/2022, oltre a ribadire gli elementi di pianificazione territoriale e di settore in precedenza richiamati, così si è espressa "Si ritiene che l'impianto in progetto non evidenzi impatti significativi sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate, ma richieda comunque alcuni approfondimenti in relazione alle possibili interferenze connesse all'installazione dei pannelli sulle superfici dei vari lotti di discarica con l'esigenza di svolgere l'attività programmata di sorveglianza e controllo della stessa".

In particolare, per le varie componenti, si riporta quanto evidenziato nel citato parere:

- <u>Sistema di gestione del biogas</u>: La risoluzione di eventuali interferenze locali verrà esaminata in sede di progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico;
- <u>Copertura finale della discarica:</u> La struttura di copertura come proposta dovrà essere mantenuta per il periodo dell'utilizzo transitorio dell'installazione dell'impianto fotovoltaico. Alla dismissione e smantellamento dell'impianto lo strato di copertura dovrà uniformarsi alle disposizioni del d.ls. 36/2003



e s.m.i. Allegato 1 punto 2.4.3. Copertura superficiale finale prevedendo come primo strato superficiale, prescritto al punto 1., almeno 1 m di terreno vegetale. si chiede di far predisporre al proponente un elaborato grafico che preveda la stratigrafia della zona sommità della discarica Torrione 5 e Torrione 6 dopo smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico;

- Riguardo alla <u>tipologia di posa a terra dei pannelli</u>, sono state proposte soluzioni tecniche di varia tipologia senza tuttavia fornire dettagli tecnico-costruttivi e chiarire quali tra queste verrà utilizzata. Risulta pertanto necessario che venga definita quale tipologia di supporto sia idonea al contesto in esame tenuto comunque conto che la posa al suolo di pannelli non dovrà comportare danni e/o interferenze alla funzionalità della copertura definitiva prevista sui vari lotti;
- <u>Ripristino ambientale</u>: La posa in opera dei pannelli non comporterà modifiche alle superfici della discarica già sottoposte a progetti di recupero ambientale, mentre parrebbe interferire sul recupero vegetazionale delle aree non ancora attrezzate con la copertura finale. Occorre definire nel dettaglio quali modifiche dovranno essere apportate ai progetti di recupero ambientale già autorizzati al fine di valutare gli impatti conseguenti e al contempo definire l'eventuale necessità di interventi compensativi.

Piano di Ripristino Ambientale

Come già indicato, la proposta si configura come modifica del Piano di Ripristino Ambientale già valutato in sede di procedura di VIA e successivamente approvato con il rilascio dell'AIA.

Dagli elaborati progettuali si evince come le opere previste non vadano in generale ad interferire con i principali elementi caratterizzanti il Piano approvato; esso prevedeva la creazione di quinte di schermo perimetrali arboreo-arbustive estese in tre direzioni ed ottenute mediante la combinazione di essenze forestali organizzate in moduli (denominati da G1 a G4) opportunamente composti in differenti percentuali nei tre settori (A: direzione est; B: direzione sud, C: direzione nord), oltre alla realizzazione di un'area boscata nell'area posta a sud-est di Torrione 6 del Settore D (Fasi 1, 2 e 3).

Non ravvisandosi elementi contrastanti con gli obiettivi del Piano approvato, che rappresentava una sistemazione dell'intero complesso delle discariche del Torrione finalizzata ad attenuare l'impatto visivo percepibile dalla viabilità posta a nord e di tutelare le aree vincolate di particolare rilevanza di Villa del Torrione poste ad est, nonché di prevedere una ricucitura con il corridoio ecologico della fascia ripariale della sponda sinistra del Torrente Chisone individuato dal PTC2, si confermano pertanto le valutazioni a suo tempo effettuate in merito che avevano portato al rilascio del giudizio positivo di VIA.

Per gli elementi di dettaglio si rimanda a quanto indicato in maniera specifica dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo e da Arpa Piemonte così come in precedenza evidenziato.

In questa fase la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio non ha presentato osservazioni in merito al progetto.

Considerato inoltre che:

L'istruttoria tecnica svolta dall'Organo Tecnico per la VIA con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della 1.r. 40/98, non ha fatto emergere elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente aggiuntivi o differenti rispetto a quanto già valutato in fase di procedura di VIA relativamente al progetto denominato "Lavori per la costruzione della discarica per Rifiuti Solidi Urbani Torrione 6" conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con con DGP n.



873 – 31123/2011 del 13/09/2011 del quale si confermano le considerazioni e valutazioni a suo tempo effettuate.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Nell'ambito della progettazione definitiva occorre tenere debitamente in considerazione quanto in precedenza specificato al precedente punto 3) "dal punto di vista progettuale e ambientale".

In sede di procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 "Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile" del D. Lgs. 128/2011 tenere debitamente in considerazione quanto in precedenza specificato al precedente punto 2 "dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore".

Condizioni per la realizzazione/gestione dell'intervento

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. "Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali".

- 1. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 08/03/2022 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;
- 2. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato tenendo debitamente conto di quanto espresso dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo con nota prot. n. 54022 del 21/04/2022 e da <u>Arpa Piemonte</u> con nota prot. n. 43005 del 10/05/2022;
- 3. Per la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto fotovoltaico si ribadiscono le prescrizioni indicate dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CMTo con nota prot. n. 54022 del 21/04/2022 in premessa riportate.

<u>Termine per la verifica di ottemperanza:</u> contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto.



<u>Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza</u>: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare durante la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto fotovoltaico deve essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Pinerolo.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto denominato "Discarica in località Torrione – Copertura definitiva ed impianto fotovoltaico IA DIS 529" da realizzarsi in Comune di Leinì e presentato in data 08/03/2022 dalla Società Acea Pinerolese Industriale s.p.a. con sede legale in Pinerolo (TO) - Via Vigone n. 42 e Partita IVA 05059960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.



Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della 1.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 11/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE) Firmato digitalmente da Claudio Coffano